

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

#### **Art. 390 Rinuncia.**

La parte può rinunciare al ricorso principale [c.p.c. 360] o incidentale [c.p.c. 371] finché non sia cominciata la relazione all'udienza [c.p.c. 379], o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto [c.p.c. 84].

L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.